



Prot. n.132

Roma, 27 giugno 2011

Illustrissimi Signori

on.dr.cav.lav. Silvio Berlusconi
Presidente del Consiglio
dei Ministri

dr. Gianni Letta
Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Antitrust, multa esorbitante nei confronti delle imprese di spedizione.

La Confetra chiede al Governo di intervenire sulla normativa Antitrust per introdurre un tetto ragionevole al regime sanzionatorio, con efficacia immediata e diretta anche nei confronti delle condanne in corso di esecuzione.

Dopo un'istruttoria di due anni, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha contestato l'esistenza di un'intesa tra le principali case di spedizione internazionale irrogando una sanzione pecuniaria di oltre 76 milioni di euro da pagare entro 90 giorni.

L'enormità della sanzione, quasi pari all'utile complessivo cumulato degli ultimi anni delle aziende condannate, rischia di compromettere le possibilità di recupero di un settore duramente colpito dal calo dei traffici conseguente alla crisi internazionale.

La Confetra crede nel mercato e nella libertà d'impresa e per questo giudica fondamentale il ruolo dell'Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza. La tutela del mercato impone che in presenza di intese lesive della concorrenza le imprese coinvolte vengano sanzionate in misura significativa e dissuasiva, ma certamente non in misura tale da pregiudicarne il prosieguo dell'attività.

Per reati gravissimi quali corruzione, truffa, falsificazione di monete, ecc., la legge 300 del 2000, nell'introdurre la responsabilità delle società limita a 3 miliardi di lire (poco più di 1,5 milioni di euro) l'entità della sanzione massima. Come è possibile che per presunti comportamenti oggettivamente meno gravi si sia arrivati ad ammende in certi casi superiori ai 20 milioni di euro?

./.

Una riflessione sull'equità di una tale decisione e della normativa che la sottende si impone. La dissuasività della punizione va temperata con l'esigenza di preservare la continuità aziendale. Nel caso di specie sono a rischio oltre 12.000 posti di lavoro e un'intera compagine imprenditoriale della spedizione internazionale che garantisce una significativa quota dei traffici merci da e per l'Italia, con professionalità, investimenti e relazioni commerciali preziosi e difficilmente sostituibili.


Su tutta la questione pende ovviamente il giudizio del TAR cui le imprese si rivolgeranno chiedendo innanzitutto la sospensiva della decisione.

Ma la Confetra, nel rispetto dei ruoli dell'Autorità Antitrust e dello stesso Tribunale Amministrativo, chiede al Governo di farsi carico del problema, intervenendo sulla normativa Antitrust per evitare che in futuro possano essere ancora irrogate sanzioni di entità esorbitante come in questo caso; la modifica normativa dovrà avere efficacia immediata e diretta anche nei confronti delle condanne in corso di esecuzione, come nel caso in esame, secondo il principio giuridico del "*favor rei*".

Questo intervento risolutore del Governo è indispensabile per evitare una turbativa del settore dagli effetti imprevedibili: un settore che non ha mai goduto né richiesto sostegni di alcun tipo, ma ha sempre soltanto rivendicato semplificazioni burocratiche e amministrative a costo zero.

Nell'allegare la proposta di emendamento si resta a disposizione per qualsiasi utile approfondimento e si porgono i migliori saluti

Il Presidente
Fausto Forti



AUTORITA' DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1990, N.287

1. *Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n.287, dopo le parole "notificazione della diffida," sono inserite le seguenti parole:
"col limite minimo di 25.000 euro e il limite massimo di 1.500.000 euro,"*
2. *La disposizione di cui al comma 1 esplica efficacia anche sulle sanzioni pecuniarie già applicate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e per le quali sono ancora aperti i termini di pagamento, ovvero è operante la sospensiva concessa dall'autorità giudiziaria.*

La proposta introduce un tetto minimo e massimo alle sanzioni che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può applicare ai sensi della legge n.287/1990 alle imprese ritenute responsabili di aver posto in essere intese restrittive della concorrenza o di aver esercitato abuso di posizione dominante.

Attualmente la suddetta legge prevede che l'Autorità possa irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato, con la conseguenza che le sanzioni possono arrivare a decine di milioni di euro e mettere in crisi la sopravvivenza delle imprese colpite.

Il limite minimo e massimo introdotto con il presente emendamento ricalca i limiti previsti dalla legge n.300/2000 che ha disciplinato la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati gravi quali corruzione, truffa, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, falsificazione di monete, ecc.

Col secondo comma si estende al caso di specie il principio del "*favor rei*", in base al quale le norme più favorevoli sopravvenute si applicano anche nei confronti delle condanne in corso di esecuzione.